



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
9	17/01/2024	17	6

Oggetto:

Ditta MARTINI spa San Salvatore Telesino (BN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- alla Ditta Martini spa, legale rappresentante e gestore Sig.ra Carla Martini nata a ***OMISSIS***
OMISSIS, con sede legale in via Emilia 2614 - Budrio di Longiano (FC) e opificio sito in via Corte Nocera, San Salvatore Telesino (BN), è stata rinnovata, con Decreto dirigenziale (DD) n. 48 del 29.05.2020, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex D.lgs 152/2006, per l'impianto di "Produzione mangimi", rientrante nel cod. IPPC 6.4;
- con Decreto dirigenziale n. 41 del 14.04.2022 la UOD 50 17 06 ha preso atto della Modifica non sostanziale dovuta a:
 1. Diversa localizzazione di depositi temporanei di rifiuti e dei volumi massimi di deposito;
 2. Installazione di un nuovo micromaster;
- Con DD n. 100 del 21.10.2022 la UOD 50 17 06 ha preso atto della variazione del legale rappresentante e gestore dello stabilimento di titolarità della Martini spa da Carla Martini ad Antonio Montanari;
- Con istanza del 09.06.2023, acquisita al PG Regione Campania n. 297754 del 12.06.2023, la Ditta Martini Spa ha richiesto la modifica non sostanziale dell'impianto in possesso della citata Autorizzazione Integrata Ambientale, e successive modifiche, per i seguenti motivi:
 1. installazione di una nuova linea di macinazione comprendente un nuovo mulino a più alta efficienza energetica e produttiva;
 2. sostituzione delle due centrali termiche produzione vapore Babcock-Wanson modello ESM2000 con potenza termica di 1,395 Mw/cadauna (tot.2,79 Mw) con una nuova caldaia Babcock-Wanson modello ESM 3000HP con potenza termica di 2,093Mw;
- ai sensi del Decreto ministeriale (DM) n. 58 del 06.03.2017 e alla Delibera Giunta Regionale (DGR) Campania n. 43 del 09.02.2021 la ditta ha effettuato il versamento della tariffa istruttoria pari a € 2.000,00;
- con nota PG Regione Campania n. 311960 del 19.06.2023 è stata indetta e convocata la conferenza di Servizi asincrona invitando l'ARPAC, il comune di San Salvatore Telesino e la Provincia di Benevento, e l'Università Parthenope di Napoli per la redazione del rapporto tecnico istruttorio ai sensi della convenzione stipulata con la Regione Campania;
- in data 04.08.2023 è stato acquisito al PG n. 394244 il parere sanitario favorevole dell'ASL BN1, nel rispetto delle raccomandazioni e/o prescrizioni imposte dall'ARPAC e a condizione che si provveda ad adottare tutte le cautele a tutela della salute pubblica;
- in data 07.08.2023 è stato acquisito al PG n. 395941 il parere tecnico dell'ARPAC, con cui la stessa ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- in data 16.10.2023.2023 è stato acquisito al PG n. 492876 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università Parthenope con cui la stessa ha giudicato non sostanziali e ammissibili le modifiche proposte dalla Martini spa, con la proposta delle seguenti prescrizioni:
 1. *«in particolare, per i limiti alle emissioni del nuovo macchinario per la macinazione, la Società ha proposto il valore di 10 mg/Nm3 (pag. 10 della Relazione tecnica e pag. 11 del Piano di monitoraggio e controllo presenti) come limite per la concentrazione di polveri al relativo punto di emissione;*
 2. *nel documento di riferimento tale valore si riferisce al valore massimo per impianti di macinazione esistenti, mentre per impianti nuovi lo stesso documento prevede un valore massimo atteso di 5 mg/Nm3. Nel caso della modifica proposta di installazione di un impianto nuovo, si ritiene necessario indicare quest'ultimo come valore limite, e chiedere alla Società di modificare la documentazione e, in particolare, il Piano di monitoraggio e controllo da allegare al provvedimento aggiornato. Inoltre, tenuto conto che l'efficientamento energetico rappresenta una BAT di settore e dei consumi di energia dichiarati dalla Società, è necessario che la stessa presenti in tempi da concordare ma comunque inferiori a un anno, una diagnosi energetica da far redigere da soggetti certificati ai sensi di legge, nel caso in cui la Società risulti impresa a forte consumo di energia»;*
- in considerazione dei pareri favorevoli espressi e dell'assenso del Comune di San Salvatore Telesino e della Provincia di Benevento, con nota PG n. 506261 del 23.10.2023 la UOD 50 17 06 ha adottato la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 241/90, con la seguente precisazione:
«al fine di consentire a questa UOD il rilascio del provvedimento aggiornato, necessita che questa società trasmetta, come richiesto dall'Università degli Studi Parthenope di Napoli, la documentazione aggiornata con il valore limite di 5 mg/Nm3 per la concentrazione delle polveri emesse dal nuovo impianto di macinazione, ed in particolare il PMC e la scheda E bis da allegare allo stesso»;
- con nota PG n. 522875 del 31.10.2023 la Martini spa ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo (PMC), la scheda E bis e il Quadro riassuntivo delle emissioni (QRE) aggiornati come richiesto dall'Università Parthenope;

- con nota prot. n. 69979 del 13.11.2023, acquisita in pari data al PG n. 546389, l'ARPAC ha confermato il parere favorevole, integrato con il valore limite di 5 mg/Nm³ in luogo di 10 mg/Nm³ precedentemente indicato, indicando le seguenti prescrizioni:

A – COMPONENTE ARIA

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**

- EMISSIONI IN ATMOSFERA:

1. Relativamente al nuovo impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Filtro a maniche - Punto di emissione E6), effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso.
2. Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle (prima del punto di prelievo, verso la base del camino) e almeno 2 diametri idraulici a monte (dopo il punto di prelievo, verso la sommità del camino) di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

3. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
 - a. l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
 - b. i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

- c. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
4. Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
 5. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

- **BAT (Best Available Techniques).**

Nella Scheda E bis trasmessa non sono state considerate le BAT riportate nel documento di riferimento per l'attività in questione, ossia la **Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.** Pertanto, utilizzare come riferimento le BAT valutate e autorizzate in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA. In particolare, **per la componente aria si ribadiscono le seguenti prescrizioni:**

1. Come previsto dalla BAT n° 5, effettuare il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera con frequenza annuale.
2. In merito ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT – AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di macinazione (BAT n° 17), considerare 10 mg/Nm3 come media del periodo di campionamento.
3. Relativamente ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT – AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di cubettatura e raffreddamento del pellet (BAT n° 17), considerare 20 mg/Nm3, come media del periodo di campionamento.
4. Per le modalità di campionamento dei parametri da monitorare, effettuare 3 prelievi consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno (Il limite di emissione si intende rispettato quando risulta a esso inferiore la media aritmetica dei valori di analisi dei 3 campioni), così come indicato alla pag. 5 delle BAT conclusive (Considerazioni generali – Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili_BAT-AEL_per emissioni in atmosfera).
5. Così come previsto dalle BAT conclusive (Considerazioni generali – Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili_BAT-AEL_per emissioni in atmosfera) e dalla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alle condizione di normalizzazione dei risultati, le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
 - 5.1 temperatura: 273,15 K;
 - 5.2 pressione: 101,3 kPascal;
 - 5.3 gas secco;
 - 5.4 il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$= [(21 - O_{2R}) / (21 - O_{2M})] \times E_M$$

dove

ER=concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno O2R;

EM=concentrazione misurata;

O2R=tenore di ossigeno di riferimento;

O2M=tenore di ossigeno misurato.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

1. Prevedere per la nuova emissione convogliata E6 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/ Impianti	Parametro di emissione	Valore limite di emissione (mg/Nm³)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm³/h)
--------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---

E6	Nuovo impianto di macinazione	Polveri	5	BAT 17, tabella 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.	UNI EN 13284-1:2017	13.000
- Impianto di abbattimento previsto: filtro a maniche .						

2. Prevedere per la nuova emissione convogliata E7 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Ossidi di azoto espressi come diossido di azoto), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E7	N° 1 medio impianto di combustione nuovo di PTN pari a 2.093 MW alimentato a metano, utilizzato per la produzione di vapore.	NO _x (espressi come NO ₂)	100 (Riferito a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)	3° capoverso, punto 1.3 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	3.600
- Impianto di abbattimento: non previsto .						
- I valori limiti di emissione dei parametri polveri e ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) si considerano rispettati in quanto viene utilizzato gas naturale.						

3. **La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a ± 20%.** Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei *sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi*.
4. I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della *temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati*, utilizzare come riferimento la *norma UNI EN ISO 16911-1:2013*, mentre per la determinazione del *vapore acqueo* nei condotti utilizzare come riferimento la *norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria)*.
5. In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi prodotti dal medio impianto di combustione (*Punto di emissione E7*), **dotare il condotto di emissione di idonea coibentazione** al fine di evitare ustioni durante le operazioni di *campionamento* delle *emissioni in atmosfera*.
6. **Aggiornare il registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e il registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni** (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i

guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. **Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.**

7. Relativamente al *medio impianto di combustione nuovo (Punto di emissione E7)*, al posto del registro di cui sopra, indicato al punto 2.7, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., e del registro indicato al punto 2.8, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativo agli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, utilizzare l'archiviazione prevista al punto 5-bis 2 (Appendice 4-bis), allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter). **Tale registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento, deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno 5 anni.**
8. Effettuare i **campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate**, con la frequenza riportata al punto 6 del presente parere (**Annuale**), comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera. Successivamente, trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente, il **report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo**, secondo quanto predisposto dalla Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:
 - a. **relazione tecnica sulle attività di campionamento** riportante:
attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione se presenti (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm³/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O₂ rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi, modalità di calcolo dell'incertezza di misura;
 - b. **certificati analitici.**

B – COMPONENTI RUMORE

Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica:

- a. pag.8/13, secondo cui si prevede l'installazione di una nuova linea di macinazione, sospendendo (senza dismettere) le due linee di macinazione esistenti (Mulini M1-M2); le attuali linee di macinazione saranno utilizzate solo in caso di manutenzione della nuova linea di produzione, escludendo di conseguenza la contemporaneità di lavorazione tra le esistenti linee di macinazione e la nuova di progetto;
- b. pag.10/13, in cui si riporta che il progetto di modifica prevede la sostituzione e dismissione dei due attuali generatori di vapore con un unico nuovo generatore alimentato a gas metano, riducendo la potenza termica nominale installata da 2,790 MW a 2,093 MW;
- c. pag.12/13, in cui si riporta che le modifiche proposte non sono suscettibili di incrementare il rumore immesso dall'attività sui ricettori, poiché il nuovo mulino non lavorerà contemporaneamente agli altri due mulini esistenti e presumendo che la modifica proposta possa determinare una lieve riduzione di rumore. Si riporta inoltre che si l'azienda si obbliga in ogni caso ad effettuare nuove misure e ad inviare alle AA.CC. la valutazione d'impatto acustico di collaudo dello stabilimento entro 2 mesi dalla data di messa in esercizio dei due nuovi punti di emissione.

Alla luce dei documenti prodotti questa Agenzia ritiene di poter esprimere **PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni:**

1. inviare una valutazione d'impatto acustico di collaudo dello stabilimento entro 2 mesi dalla data di messa in esercizio dei due nuovi punti di emissione.
2. L'inizio della campagna di misure fonometriche per le attività di autocontrollo deve essere comunicata a questa Agenzia con congruo anticipo.
3. Una copia del rapporto di rilevamento acustico, completo dei report fonometrici, deve essere inviato a questa Agenzia, oltre che all'Autorità Competente.

C – COMPONENTI RIFIUTI E ACQUA.

Si prende atto delle modifiche non sostanziali apportate al ciclo produttivo e si confermano le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati in occasione del riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies, parte seconda, titolo III bis – Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., trasmessi alla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento con prot.^{lii} ARPA Campania n° 11723/2020 del 24.2.20 e n° 60591/2020 del 23/11/2020.

TENUTO CONTO che

- entro il termine del 04.08.2023 le Amministrazioni coinvolte erano tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14bis della legge n. 241/90, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- Con nota PG n. 506261 del 23.10.2023 è stata adottata la Determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi relativa modifica non sostanziale dell'impianto dovuta ai seguenti motivi:
 1. Installazione di una nuova linea di macinazione comprendente un nuovo mulino a più alta efficienza energetica e produttiva;
 2. Sostituzione delle due centrali termiche produzione vapore Babcock-Wanson modello ESM2000 con potenza termica di 1,395 Mw/cadauna (tot.2,79 Mw) con una nuova caldaia Babcock-Wanson modello ESM 3000HP con potenza termica di 2,093Mw;

TENUTO CONTO altresì che

1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con DD n. 48 del 29.05.2020, così come successivamente modificata, è tutt'ora valida;
2. in data 04.08.2023 è stato acquisito al PG n. 394244 il parere sanitario favorevole dell'ASL BN1, nel rispetto delle raccomandazioni e/o prescrizioni imposte dall'ARPAC e a condizione che si provveda ad adottare tutte le cautele a tutela della salute pubblica;
3. in data 16.10.2023.2023 è stato acquisito al PG n. 492876 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università Parthenope con cui la stessa ha giudicato non sostanziali e ammissibili le modifiche proposte dalla Martini spa, con le prescrizioni sopra richiamate;
4. con nota prot. n. 69979 del 13.11.2023, acquisita in pari data al PG n. 546389, l'ARPAC ha confermato il parere favorevole precedentemente espresso con nota prot. n. 50303 del 07.08.2023 acquisita in pari data al PG n. 395941 ed integrato con il valore limite di 5 mg/Nm³ in luogo di 10 mg/Nm³ precedentemente indicato;

TENUTO CONTO

- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Dlgs 159/11 come da nota del Ministero dell'Interno del 17.09.2018;

TENUTO CONTO, altresì, che

con nota acquisita al PG n. 563425 del 22.11.2023 la ditta MARTINI spa ha comunicato la messa in esercizio della nuova caldaia, avvenuta in data 05.12.2023, la messa a regime, avvenuta dal 20.12.2023 e la marcia controllata, effettuata nei successivi 15 giorni con due campionamenti realizzati in due giorni non consecutivi nelle condizioni più gravose;

RITENUTO

di dover prendere atto della modifiche non sostanziali comunicate, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06, Titolo III bis;

VISTI

- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 24.04.08 e ss.mm.ii.;
- la DGRC n. 925/2016;
- La DGRC n. 43/2021;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal Responsabile del procedimento, dott. Gianluca Aceto, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, che si intende trascritto e riportato:

- **di prendere atto** delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Martini spa, con sede legale in via Emilia 2614 - Budrio di Longiano (FC) e opificio sito in via Corte Nocera, San Salvatore Telesino (BN), con istanza del 09.06.2023 acquisita al PG Regione Campania n. 297754 del 12.06.2023, dovute ai seguenti motivi:
 1. installazione di una nuova linea di macinazione comprendente un nuovo mulino a più alta efficienza energetica e produttiva;
 2. sostituzione delle due centrali termiche produzione vapore Babcock-Wanson modello ESM2000 con potenza termica di 1,395 Mw/cadauna (tot.2,79 Mw) con una nuova caldaia Babcock-Wanson modello ESM 3000HP con potenza termica di 2,093Mw;
- **di indicare le seguenti prescrizioni:**

A – COMPONENTE ARIA

- EMISSIONI IN ATMOSFERA:

1. Relativamente al nuovo impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Filtro a maniche - Punto di emissione E6), effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso.
2. Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle (prima del punto di prelievo, verso la base del camino) e almeno 2 diametri idraulici a monte (dopo il punto di prelievo, verso la sommità del camino) di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti
			Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con

un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

3. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
 - a. l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
 - b. i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
 - c. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
4. Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
5. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

BAT (Best Available Techniques).

Utilizzare come riferimento le BAT valutate e autorizzate in occasione del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA. In particolare, **per la componente aria si ribadiscono le seguenti prescrizioni:**

6. Come previsto dalla BAT n° 5, effettuare il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera con frequenza annuale.
7. In merito ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT – AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di macinazione (BAT n° 17), considerare 10 mg/Nm³ come media del periodo di campionamento.
8. Relativamente ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT – AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di cubettatura e raffreddamento del pellet (BAT n° 17), considerare 20 mg/Nm³, come media del periodo di campionamento.
9. Per le modalità di campionamento dei parametri da monitorare, effettuare 3 prelievi consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno (Il limite di emissione si intende rispettato quando risulta a esso inferiore la media aritmetica dei valori di analisi dei 3 campioni), così come indicato alla pag. 5 delle BAT conclusive (Considerazioni generali – Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili_BAT-AEL_per emissioni in atmosfera).
10. Così come previsto dalle BAT conclusive (Considerazioni generali – Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili_BAT-AEL_per emissioni in atmosfera) e dalla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alle condizione di normalizzazione dei risultati, le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
 - 10.1 temperatura: 273,15 K;
 - 10.2 pressione: 101,3 kPascal;
 - 10.3 gas secco;
 - 10.4 il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$= [(21 - O_{2R}) / (21 - O_{2M})] \times E_M$$

dove

ER=concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno O2R;

EM=concentrazione misurata;

O2R=tenore di ossigeno di riferimento;

O2M=tenore di ossigeno misurato.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

11. Prevedere per la nuova emissione convogliata E6 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/Impianti	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E6	Nuovo impianto di macinazione	Polveri	5	BAT 17, tabella 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.	UNI EN 13284-1:2017	13.000
- Impianto di abbattimento previsto: filtro a maniche .						

12. Prevedere per la nuova emissione convogliata E7 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Ossidi di azoto espressi come diossido di azoto), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/impianto	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E7	N° 1 medio impianto di combustione nuovo di PTN pari a 2,093 MW alimentato a metano, utilizzato per la produzione di vapore.	NO _x (espressi come NO ₂)	100 (Riferito a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)	3° capoverso, punto 1.3 (Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017	Norma Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	3.600
- Impianto di abbattimento: non previsto .						
- I valori limiti di emissione dei parametri polveri e ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) si considerano rispettati in quanto viene utilizzato gas naturale.						

13. **La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a ± 20%.** Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

14. I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In

particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della *temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati*, utilizzare come riferimento la *norma UNI EN ISO 16911-1:2013*, mentre per la determinazione del *vapore acqueo* nei condotti utilizzare come riferimento la *norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria)*.

15. In considerazione dell'elevata temperatura di uscita dei fumi prodotti dal medio impianto di combustione (*Punto di emissione E7*), **dotare il condotto di emissione di idonea coibentazione** al fine di evitare ustioni durante le operazioni di *campionamento delle emissioni in atmosfera*.
16. **Aggiornare il registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e il registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni** (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. **Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.**
17. Relativamente al *medio impianto di combustione nuovo (Punto di emissione E7)*, al posto del registro di cui sopra, indicato al *punto 2.7, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, e del registro indicato al *punto 2.8, allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, relativo agli interventi sugli *impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera*, utilizzare l'archiviazione prevista al *punto 5-bis 2 (Appendice 4-bis), allegato VI, parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* (*Il gestore di stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione archivia e conserva, per ciascun medio impianto di combustione, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis i dati previsti ai punti 2.7, 2.8 e 3.2, i dati di monitoraggio previsti al punto 5.4, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 e gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter*). **Tale registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento, deve essere posto a disposizione degli organi di controllo e mantenuto per almeno 5 anni.**
18. Effettuare i **campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate**, con la *frequenza* riportata al *punto 6* del presente *parere (Annuale)*, comunicando, con *almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso*, le date e gli orari di inizio e termine delle *operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera*. Successivamente, trasmettere, entro il *30 aprile* di ogni anno, al *Dipartimento ARPAC di Benevento* e all'*Autorità Competente*, il **report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo**, secondo quanto predisposto dalla *Giunta Regionale della Campania DD_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA)*, con i seguenti allegati:
 - a. **relazione tecnica sulle attività di campionamento** riportante:
 - attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione se presenti (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm³/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O₂ rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi, modalità di calcolo dell'incertezza di misura;
 - b. **certificati analitici.**

B – COMPONENTI RUMORE

19. effettuare nuove misure ed inviare una valutazione d'impatto acustico di collaudo dello stabilimento entro 2 mesi dalla data di messa in esercizio dei due nuovi punti di emissione.
20. L'inizio della campagna di misure fonometriche per le attività di autocontrollo deve essere comunicata all'ARPAC e alla UOD 501706 con congruo anticipo.

21. Una copia del rapporto di rilevamento acustico, completo dei report fonometrici, deve essere inviato alla UOD 501706, all'ARPAC e al Comune di San Salvatore Telesino.
- **di assegnare** le seguenti ulteriori prescrizioni:
 22. Presentare entro un anno una diagnosi energetica da far redigere da soggetti certificati ai sensi di legge nel caso in cui la Società risulti a forte consumo di energia.
 23. Adottare tutte le cautele a tutela della salute pubblica.
 24. Rispettare quanto contenuto nei DD n. 48 del 29.05.2020 e n. 41 del 14.04.2022 non in contrasto con il presente atto.
 25. Comunicare la data di messa in esercizio della nuova linea di macinazione, comprendente un nuovo mulino a più alta efficienza energetica e produttiva. La messa a regime della nuova linea deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga da inviare a questa UOD ed all'ARPAC dipartimento di Benevento;
 - **di approvare** la scheda E bis, il QRE e PMC aggiornati, acquisiti in data 31.10.2023 al PG n. 522875, che allegati al presente atto rispettivamente quale allegato 1-2 e 3 ne costituiscono parte integrante;
 - l'ARPAC Campania - Dipartimento Provinciale di Benevento, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali cura il controllo dell'osservanza, da parte del gestore, di quanto riportato nel presente provvedimento;
 - **di notificare** il presente provvedimento alla ditta Martini spa, all'ARPAC Campania - Dipartimento provinciale di Benevento, al Comune di San Salvatore Telesino, all'ASL BN1, alla Provincia di Benevento e all'Università Parthenope di Napoli;
 - **di trasmettere** per via telematica copia alla Segreteria di Giunta e alla sezione "Casa di vetro" del portale regionale per adempiere agli obblighi di pubblicazione;
 - ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ing. Michele Rampone